

## **TI\_GERICHTE 9.2013.285 vom 15. März 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-03-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2013.285\\_d20130315](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2013.285_d20130315)

FR: TI\_GERICHTE 9.2013.285 du 15 mars 2013

IT: TI\_GERICHTE 9.2013.285 del 15 marzo 2013

### **Regeste**

Privazione della custodia e affidamento al padre, conferma di una decisione supercautelare

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione (art. 2 cpv. 2 LPMA) che giudica, nella composizione di un giudice unico i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG) concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC), così come i reclami contro le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 445 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmM), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l'ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l'art. 74b vLPAmM).

#### **E. 2**

L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Nell'accezione di "pericolo" rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kinderrechts, 5ª ed., n. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Ibidem, n. 27.14). Esse sono formate dunque al bene del minore e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 311 CC no. 7). Con la privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minore, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., n. 27.41; DTF 5A\_875/2013 del 10 aprile 2014, consid. 3.1; 5A\_858/2008 del 15 aprile 2009, consid. 4.1).

#### **E. 3**

Nel caso in oggetto la reclamante sostiene che taluni fatti fossero già a conoscenza del Pretore. Questa circostanza non invalida però minimamente la risoluzione in disamina, nella

misura in cui l'Autorità di protezione è tenuta ad intervenire per legge, qualora vi siano i presupposti, indipendentemente dal fatto che in precedenza il Pretore non abbia ritenuto di dover adottare provvedimenti particolari a tutela delle minorenni. Si rileva che anche altri eventi sopraggiunti nel frattempo – di cui si riferirà più sotto e cumulatisi alla situazione preesistente, allora tollerabile - giustificano un intervento da parte dell'Autorità di protezione. La reclamante contesta i riscontri agli atti, segnatamente le affermazioni della curatrice. Tuttavia la curatrice non aveva alcun fine o tornaconto nel dichiarare fatti e constatazioni inveritieri sulle circostanze concrete della visita al domicilio materno del 20 novembre 2013. Le assenze dall'asilo sarebbero - a dire della reclamante - solo sporadiche e motivate dal malessere di quel giorno. Va però notato che in prima battuta la reclamante ha dichiarato che per poco tempo di presenza non valesse la pena di portare le figlie all'asilo. La reclamante sottovaluta quindi la necessità di regolarità per le minori; del resto se tale ragionamento fosse applicabile da parte della madre anche al mercoledì mattina, quando andranno alla scuola elementare, vi sarebbe da preoccuparsi anche sulla frequenza scolastica. Altrettanto dicasi per il presunto " hamburger party " - alla vigilia della visita della curatrice - non allegato immediatamente e che risulta poco credibile. Risulta anche che la madre era avvezzata a rimediare alla vivacità delle figlie, sedandole mediante medicinali. Fatto questo decisamente inaccettabile, visto per altro che non vi erano accertamenti medici e un'indicazione professionale che consigliavano di agire in tal senso. Va pure evocata la permanenza della madre - in stato confusionale - con le bambine al bar fino alle ore 20.30 all'anti-vigilia dell'inizio della scuola dell'infanzia. Ciò che appare decisamente fuori luogo, ritenuto che si imponeva semmai di adeguare gradualmente gli orari delle bambine al fine di non rendere brusco il risveglio per recarsi alla scuola dell'infanzia ed il ritorno alla regolarità degli orari. Per altro dagli atti emerge che quella testè evocata non è stata l'unica occasione in cui la madre ha frequentato fino a sera inoltrata l'esercizio pubblico con le bambine al seguito. La scelta di luogo e di orario di presenza serale, nonché lo stato fisico della mamma sono certamente inadeguati per il benessere delle figlie. Il rapporto della curatrice del 13 ottobre 2013 e quello della scuola d'infanzia del 25 ottobre 2013 attestavano per altro pure alcune difficoltà materne nel gestire le figlie, nell'accompagnarle e riprenderle puntualmente e nel far rispettare loro le regole, come pure una marcata aggressività delle bambine. Le tesi della reclamante appaiono ben poco credibili e volte unicamente a sminuire quanto constatato soprattutto dalla curatrice e dalla scuola dell'infanzia.

#### **E. 4**

Nel caso in disamina l'Autorità di prime cure ha affidato le bambine al padre. Va rilevato che quest'ultimo si è organizzato con delle baby-sitter che se ne occupano durante il suo tempo lavorativo. Considerate le lacune materne nel prendersi cura in modo adeguato delle figlie, con orari ragionevoli per la loro età e per le loro esigenze (come la frequentazione della scuola dell'infanzia), la mancanza di comprensione dei loro bisogni e la capacità di rispondervi foss'anche con l'ausilio di terzi – per esempio la mattina in cui a suo dire non si sarebbe sentita bene, la reclamante avrebbe potuto interpellare lei per prima il padre o la curatrice, o ancora il personale della scuola d'infanzia - l'affidamento al padre appare una soluzione opportuna in attesa di maggiori ragguagli circa le capacità genitoriali. La relativa perizia - la cui consegna era prevista per il mese di gennaio 2014 - ed eventuali altri atti istruttori permetteranno all'Autorità di protezione di confermare o modificare questo assetto nell'interesse delle minori. Si noti pure che all'udienza del 26 novembre 2013 la curatrice ha informato di aver rinvenuto una buona situazione delle gemelle e che anche dalla scuola dell'infanzia sono giunte rassicurazioni circa la loro maggiore serenità e distensione a

seguito del trasferimento presso il padre. Il reclamo va pertanto respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.

#### **E. 5**

L'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante (art. 3 cpv. 3 LAG). Occorre che l'istante sia indigente; che le possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell'art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673 seg.). Indipendentemente dalla situazione finanziaria dell'istante, data la scarsa credibilità delle sue affermazioni e i riscontri agli atti, il reclamo era sprovvisto di possibilità di successo. Pertanto la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1 dev'essere respinta.

#### **E. 6**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico della reclamante, che rifonderà al resistente adeguate ripetibili.

#### **E. 7**

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 cpv. 2 lett. b no. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.